



COMUNE DI VILLAROSA
PROVINCIA DI ENNA

SERVIZIO INTERESSATO
SEGRETERIA

COPIA

ORDINANZA SINDACALE

Registro Settore n. 2 Del 08-01-2022

OGGETTO:	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS. SOSPENSIONE TOTALE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, CON CONSEGUENTE ADOZIONE DELLA DAD SECONDO I PROTOCOLLI IN VIGORE - DAL 10 AL 19 GENNAIO 2022
-----------------	--

IL SINDACO

VISTO l' art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO l'art. 32 Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

VISTO il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

VISTO il Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

VISTO il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

VISTO il Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

VISTO il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID- 19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

VISTO il Decreto-Legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»;

VISTO il Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.»;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con cui è stato dichiarato e successivamente prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell' 11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

RICHIAMATO l'art. 1 del D.L. n. 171 del 6 agosto 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 24 settembre 2021, a norma del quale: "*Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. Le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza*".

CHE il successivo comma 4 dell'art. 1 del citato D.L. n. 171/2021 (convertito con modificazioni in legge n. 133/2021) stabilisce ancora che "*Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS- CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui cd primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento cd loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con*

disabilità e con bisogni educativi speciali”.

RITENUTO che già a decorrere dal mese di dicembre 2021 si è registrato un aumento del contagio su tutto il territorio nazionale tale che il Governo ha emanato il D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021 al fine di adottare specifiche misure (*alcune delle quali di durata temporanea come l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 all'aperto fino al 31 gennaio 2021 ed il divieto di fare svolgere venti, manifestazioni e concerti in spazi aperti che implicino assembramenti fino al 31 gennaio 2022*), con il dichiarato fine di contrastare la diffusione del contagio e invertire il trend della crescita che ha registrato picchi di innalzamento nel periodo delle festività natalizie.

VISTA la nota dell'Asp di Enna prot. 0001340 del 05/01/2022, assunta al protocollo del Comune di Villarosa al n. 140 del 07/01/2022, che comunica la proposta dell'ASP al DASOE di individuazione dei Comuni della provincia di Enna quale *“zona ad alto rischio”*, allegando altresì la situazione epidemiologica del territorio;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 1 del 07/01/2022 che istituisce la Zona Arancione per diversi comuni siciliani tra i comuni di *Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe e Villarosa*;

CONSIDERATO che nei Comuni di cui sopra dal 9 al 19 gennaio 2022 compreso, si applicano le disposizioni per la c.d. zona arancione previste dalla vigente normativa nazionale;

CONSIDERATO che il Sindaco può adottare provvedimenti di sospensione, totale o parziale, delle attività didattiche, con conseguente adozione della DAD secondo i protocolli in vigore per un periodo non superiore a dieci giorni;

RILEVATO che la imminente ripresa delle attività scolastiche in presenza potrebbe costituire una evidente causa di aumento del contagio;

PRESO ATTO della nota da parte dell'ASP 4 di Enna prot. 0001805 del 08/01/2022 con la quale è stato trasmesso il parere tecnico-sanitario, come previsto all'art. 2 della sopracitata Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 07/01/2022;

RAVVISATA, pertanto, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di Ordinanza a carattere locale per la tutela della sanità pubblica;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 117 (Interventi d'urgenza), sancisce che: *“1 .In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale*

CONSTATATO che le Istituzioni scolastiche possono adottare forme flessibili nell'organizzazione delle attività didattiche e che in base alle attuali disposizioni del MIUR le stesse possono essere svolte anche attraverso il ricorso alla didattica digitale integrale;

VISTO l'art. 50 del T.U.E. LL;

ORDINA

Da lunedì 10 gennaio 2022 fino al 19 gennaio 2022 incluso, sospensione totale delle attività didattiche in presenza in tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, con conseguente adozione della DAD secondo i protocolli in vigore, salva sempre la possibilità di svolgere attività in presenza

qualora sia necessario l'uso di laboratori per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

DISPONE

TRASMETTERE, a cura del Servizio di Segreteria, copia del presente Provvedimento:

- a) Al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Vincenzo De Simone di Villarosa al fine dell'attivazione di eventuali procedure di propria competenza;
- b) Alla Prefettura di Enna;
- c) All'Azienda Sanitaria Provinciale 4 Enna, Dipartimento Prevenzione per la salute;
- d) Alla Stazione Carabinieri di Villarosa;
- e) Al Comando della Polizia Municipale;
- f) Al Provveditorato agli Studi "Ufficio VI – Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna;
- g) Al Responsabile Regionale della Protezione Civile;
- h) Al Responsabile Provinciale della Protezione Civile;
- i) Al Presidente della Regione Siciliana.

PUBBLICARE la presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line e sulla Home Page del Sito Istituzionale dell'Ente;

AVVERTE

Che Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Sezione di Catania, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della Legge 1034 del 1971, da proporsi entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del termine della pubblicazione della stessa, in calce indicato. E' pure ammesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, ai sensi dell'articolo 23 , u.c., dello Statuto Regione Siciliana, entro 120 giorni.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente Provvedimento.

Il SINDACO
F.to DOTT. FASCIANA GIUSEPPE